



# Regione Molise

ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA PRODUTTIVA  
DIREZIONE GENERALE III

SERVIZIO FITOSANITARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 003 DEL 25/01/2011  
(L.R. 08-04-97 n. 7 – D.G.R. 12-02-98 n. 117)

**OGGETTO:** Decisione della commissione 2010/467/CE del 17 agosto 2010 - D.M. 9/11/2007  
"Misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione del punteruolo rosso delle  
palme *Rhynchophorus ferrugineus* – Approvazione del "Piano di azione  
Regionale", delimitazione aree di contenimento e nuova delimitazione aree  
infestate e cuscinetto, al 31/12/2010".

Larino, 25 gennaio 2011

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
Applicazioni Normative Fitosanitarie,  
Vigilanza e Certificazione Fitosanitaria  
Sanzioni Amministrative

Dr Agr. Aldo Amato

IL DIRIGENTE  
Responsabile del Servizio

Dr Agr. Nicola Di Lisa



### Servizio Politiche Finanziarie e Tributarie

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 della L.R. del 07.05.2002, n. 4, che l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato regolarmente preregistrato sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale relativo al corrente esercizio finanziario.

Capitolo \_\_\_\_\_ Esercizio \_\_\_\_\_ Es./Impegno \_\_\_\_\_ Importo € \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Capitolo \_\_\_\_\_ Esercizio \_\_\_\_\_ Es./Impegno \_\_\_\_\_ Importo € \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Responsabile del Servizio

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

VISTA la L.R. 08/04/1997 n. 7 e successive modificazioni - la D.G.R. n. 256 del 19/3/2007 “Direttiva sulle competenze degli organi di direzione politica, dei direttori generali e dei dirigenti”;

VISTO l’art. 2 della L.R. n. 31 del 20/09/1996 “Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale”;

VISTA la decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2007/365/CE del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

VISTA la decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2010/467/UE del 17 agosto 2010, che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che all’art. 54 definisce le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, concernente: “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” che, tra l’altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell’articolo 50 lettere g) ed i), possono:

- ✓ prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant’altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- ✓ istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l’estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

VISTO il decreto del MIPAAF 9 novembre 2007, concernente: “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007” che all’articolo 2, comma 2 definisce:

- ✦ “zona contenimento”: area in cui la diffusione dell’organismo nocivo è tale che non si ritiene più possibile la sua eradicazione dopo l’applicazione per un triennio di misure fitosanitarie mirate all’eliminazione dell’organismo nocivo. In tali zone sono adottate specifiche misure di contenimento secondo le indicazioni fornite dal Comitato fitosanitario nazionale di cui all’art. 52 del decreto legislativo 214/05;
- ✦ “zona infestata”: area compresa nel raggio di un chilometro dal punto dove si è riscontrata la presenza dell’organismo nocivo su una o più specie di piante sensibili e dove sono adottate le misure volte all’eradicazione. E’ considerata “zona infestata” anche l’area perimetrale interna della zona di contenimento, della larghezza di un chilometro;
- ✦ “zona cuscinetto”: fascia perimetrale di almeno 10 km a partire dal confine della zona infestata.

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008, concernente: “Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”, che all’articolo 2 definisce l’ambito di intervento del Sindaco anche in situazioni in cui si verificano comportamenti che danneggiano il patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

VISTA la D.G.R. 29 dicembre 2008, n. 1439 concernente: D.M. 9 novembre 2007 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso delle palme *Rhynchophorus ferrugineus*”. Presenza del punteruolo rosso delle palme sul territorio regionale – APPLICAZIONI – con la quale è stata definita per la prima volta, la “zona infestata” e la “zona cuscinetto” e sono state delimitate le aree del territorio regionale in cui è stata accertata ufficialmente la presenza del punteruolo rosso della palma e nella quale sono state indicate le misure fitosanitarie obbligatorie per la sua eradicazione;

VISTE le “Linee guida per l’adozione delle misure fitosanitarie per il controllo del *Rhynchophorus ferrugineus* - Punteruolo rosso della palma”, approvate dal Comitato Fitosanitario Nazionale nella seduta del 21.01.2010 ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto del MIPAAF 9 novembre 2007, da adottare nelle zone di contenimento;

VISTO il “Piano d’azione nazionale per contrastare l’introduzione e la diffusione del *Rhynchophorus ferrugineus* - Punteruolo rosso della palma”, approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale (MIPAAF) nella seduta del 15 e 16 dicembre 2010, in attuazione della decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2010/467/UE del 17 agosto 2010, che modifica la decisione 2007/365/CE;

CONSIDERATO CHE

- o dai monitoraggi effettuati successivamente alla D.G.R. 29 dicembre 2008 n. 1439 di delimitazione delle aree, sono stati individuati nuovi focolai in aree ritenute precedentemente indenni;
- o ormai dai risultati dei controlli annuali svolti dal Servizio Fitosanitario Regionale negli ultimi tre anni sul territorio della Regione Molise, non risulta possibile l’eradicazione dell’organismo nocivo,

ne la sua eradicazione nelle aree del territorio precedentemente delimitate con la suddetta D.G.R. e che pertanto occorre definire la cosiddetta “**zona di contenimento**”;

- ai sensi e per gli effetti del decreto MiPAAF 9 novembre 2007, il punteruolo rosso è organismo nocivo da sottoporre a interventi obbligatori volti al suo contenimento e che all’osservanza di tali obblighi sono tenuti i proprietari e/o i conduttori di vegetali di palma a qualsiasi titolo, con oneri a proprio carico, ai sensi dell’art. 11 dello stesso Decreto Ministeriale e dell’art. 56 del D.Lgs n. 214 del 19 agosto 2005;
- il Servizio Fitosanitario Regionale attua costantemente il monitoraggio su tutto il territorio regionale;
- non esiste un intervento risolutivo che riesca a garantire risultati certi per il controllo del *R. ferrugineus*;
- una corretta strategia di difesa si debba basare sulla combinazione di più misure fitosanitarie la cui scelta dipende, in molti casi, dalle specifiche circostanze;
- il *R. ferrugineus* in Molise è ormai presente in quasi tutte le aree dove sono presenti piante sensibili per cui occorre differenziare le misure fitosanitarie da adottare in tali aree da quelle da adottare in occasione di nuovi ritrovamenti;
- nelle “zone delimitate” l’organismo nocivo è ampiamente diffuso;
- la sintomatologia dell’infestazione da punteruolo rosso delle palme è chiara ed evidente;
- per il contenimento dell’insetto è necessario intervenire tempestivamente alla comparsa dei sintomi;
- i tempi per l’accertamento di conferma delle segnalazioni e l’emissione dell’atto prescrittivo delle misure fitosanitarie da attuare, stante l’ampia diffusione territoriale dell’infestazione e l’elevato numero di segnalazioni, rallentano le azioni di contenimento del parassita che devono essere intraprese con la massima tempestività;
- per i motivi sopra elencati, nella futura “**zona contenimento**”, l’accertamento di conferma delle segnalazioni effettuate dai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle palme infestate, non è sempre indispensabile al fine di attuare le misure fitosanitarie obbligatorie per l’abbattimento delle palme, in quanto i proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle palme infestate non hanno interesse a fornire comunicazione di infestazione non veritiera che li danneggerebbe;
- i vegetali di palma infestati da punteruolo rosso e da questo portati a completa devitalizzazione, oltre a rappresentare fonte di ulteriore diffusione dell’organismo nocivo, possono costituire pericolo per la pubblica incolumità, per effetto dell’instabilità del tronco e del distacco delle pesanti foglie, indotti dall’erosione causata dalle larve di punteruolo rosso;
- diverse amministrazioni Comunali Molisane, per effetto dell’art. 8 del Decreto Ministeriale 9 novembre 2007 e con i poteri conferiti dal combinato disposto dell’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”, hanno assunto, con propri atti, funzioni di controllo dell’infestazione imponendo interventi di contenimento secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale, al fine di limitare la diffusione dell’organismo nocivo, tutelare la pubblica incolumità e il decoro urbano;
- come dimostrato dai risultati delle recenti sperimentazioni condotte sul territorio nazionale, le palme in cui l’organismo nocivo non ha completamente compromesso l’apice vegetativo possono essere oggetto di interventi di risanamento e, pertanto, è necessario regolamentare tali interventi;

RITENUTO di dover **aggiornare**, ai sensi della succitata Decisione della commissione 2010/467/CE, la delimitazione delle diverse zone interessate dal *Rhynchophorus ferrugineus* secondo le risultanze dei monitoraggi eseguiti fino alla data del 31 dicembre 2010;

RITENUTO di dover approvare, il “**Piano d’azione Regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione del *Rhynchophorus ferrugineus* - Punteruolo rosso delle palme- nel territorio della Regione Molise**”, redatto sulla base del Piano d’azione Nazionale, approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale (MiPAAF) nella seduta del 15 e 16 dicembre 2010, allegato al presente provvedimento come **Allegato I** e di esso facente parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover approvare la cartografia con le perimetrazioni della “**zona contenimento**”, “**della zona infestata**” e della “**zona cuscinetto**” che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale (**Allegato V**);

RITENUTO di dover approvare le misure fitosanitarie, contenute negli allegati I, II, e III al presente provvedimento e di esso facenti parte integrante e sostanziale, per il controllo del punteruolo rosso nella “**zona contenimento**”, redatte sulla base delle “Linee guida per l’adozione delle misure fitosanitarie per il controllo del *Rhynchophorus ferrugineus* - Punteruolo rosso della palma”, approvate dal Comitato Fitosanitario Nazionale nella seduta del 22/1/2010;

RITENUTO che nella “**zona di contenimento**”, l’accertamento da parte del Servizio Fitosanitario Regionale, per la conferma delle segnalazioni da parte dei soli proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle palme infestate non è sempre indispensabile in quanto rallenta le azioni di contenimento del parassita che devono essere intraprese con la massima tempestività;

RITENUTO che è necessario imporre nella “**zona contenimento**”, ai sensi dell’art. 7 del decreto MIPAAF 9 novembre 2007, ai proprietari e/o i conduttori di vegetali di palma a qualsiasi titolo, a conoscenza dello stato infestato dei propri vegetali, di adottare immediatamente le misure fitosanitarie di cui agli **allegati I e II** della presente determinazione, con l’obbligo di notifica al Servizio Fitosanitario Regionale ed al Comune sul cui territorio è ubicata la palma infestata, attraverso l’apposito modello di cui all’**Allegato III**, fermo restando gli accertamenti effettuati dal Servizio Fitosanitario Regionale;

RITENUTO di dover approvare le “**Procedure per il rilascio del “Passaporto delle piante CE” per le palme**”, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale (**Allegato IV**);

RITENUTO che le Amministrazioni Comunali, per effetto dell’art. 8 del decreto MIPAAF 9 novembre 2007 e del combinato disposto dell’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008 “Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”, possono concorrere utilmente alla salvaguardia delle palme attraverso la verifica sull’esecuzione delle misure prescritte nella presente determinazione, anche attraverso l’emanazione di atti per la loro attuazione al fine di tutelare la pubblica incolumità e il decoro urbano;

## D E T E R M I N A

per quanto in premessa,

ai sensi della decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2010/467/UE del 17 agosto 2010, che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) e del D.M. 9 novembre 2007 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)” e in base alle risultanze dei monitoraggi espletati fino alla data del **31 dicembre 2010**:

A) di delimitare, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera a) del D.M. 9/11/2007, quale “**zona contenimento**” le aree coincidenti con l’intero territorio dei Comuni dove la presenza del *Rhynchophorus ferrugineus* è tale da non ritenersi più possibile la sua l’eradicazione a seguito dell’applicazione per un triennio di misure fitosanitarie mirate all’eliminazione dell’organismo nocivo, i comuni di seguito elencati (vedi Allegato V):

ZONE DI CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO	
PROVINCIA	COMUNE
CAMPOBASSO	TERMOLI

B) di delimitare, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera b) del D.M. 9/11/2007 quale “**zona infestata**”, cioè l’area compresa nel raggio di un chilometro dal punto dove è stata accertata la presenza del *Rhynchophorus ferrugineus* su una o più specie di piante sensibili e dove sono adottate tutte le misure fitosanitarie volte all’eradicazione. La stessa per semplicità si fa coincidere con l’intero territorio dei seguenti Comuni (vedi Allegato V):

ZONE INFESTATE DAL PUNTERUOLO ROSSO	
PROVINCIA	COMUNE
CAMPOBASSO	CAMPOMARINO, PORTOCANNONE, SAN MARTINO IN PENSILIS
ISERNIA	VENAFRO

C) di delimitare, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera c) del D.M. 9/11/2007 quale “**zona cuscinetto**”, nella quale è in atto il monitoraggio intensivo, le aree coincidenti con l’intero territorio dei comuni dove non è stata accertata la presenza del *Rhynchophorus ferrugineus*, ricadenti nella fascia perimetrale di almeno 10 km a partire dal confine della zona contenimento o della zona infestata, area così individuata (vedi Allegato V):

ZONE CUSCINETTO	
PROVINCIA	COMUNE
CAMPOBASSO	GUGLIONESI, SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI, PETACCIATO, URURI, LARINO
ISERNIA	SESTO CAMPANO, POZZILLI, CONCA CASALE

D) approvare la cartografia (**Allegato V**) con le perimetrazioni della “**zona contenimento**”, “**della zona infestata**” e della “**zona cuscinetto**” che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

E) di approvare il “**Piano d’azione Regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione del *Rhynchophorus ferrugineus* - Punteruolo rosso delle palme- nel territorio della Regione Molise**”, nonché tutte le misure fitosanitarie che devono essere attuate nella “**zona contenimento**”, e nelle altre “**zone delimitate**” per il controllo del punteruolo rosso, incluse nei sotto elencati allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- ✚ **allegato I** “Piano d’azione regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione del *Rhynchophorus ferrugineus* - Punteruolo rosso della palma – nel territorio della Regione Molise”;
- ✚ **allegato II** “Misure fitosanitarie obbligatorie da eseguire nella zona contenimento”;
- ✚ **allegato III** “Notifica di esecuzione misure fitosanitarie su palme infestate da punteruolo rosso”;

F) di approvare le “**Procedure per il rilascio del “Passaporto delle piante CE” per le palme**”, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale (**Allegato IV**);

G) di **prescrivere l’obbligo**, “**nella zona contenimento**”, ai proprietari e/o i conduttori a qualsiasi titolo di vegetali di palma infestati da punteruolo rosso, ai sensi dell’art. 8 del decreto MIPAAF 9 novembre 2007 e dell’art. 50, lettere g) e i) del DLgs n. 214 del 19 agosto 2005, di:

- attuare immediatamente le misure fitosanitarie così come individuate negli allegati I e II alla presente determinazione, **previa**
- notifica, secondo l’apposito modello di cui all’Allegato III alla presente determinazione, al Servizio Fitosanitario Regionale ed al Comune sul cui territorio è ubicata la palma infestata.

Tutti gli **oneri** derivanti dall’esecuzione delle misure fitosanitarie imposte, **sono a carico dei proprietari e/o i conduttori a qualsiasi titolo di vegetali di palma**, ai sensi dell’art. 11 del sopracitato Decreto Ministeriale 9/11/2007e dell’art. 56 del DLgs n. 214 del 19 agosto 2005.

H) Le Amministrazioni Comunali i cui territori ricadono in “**zona di contenimento**” concorrono alla salvaguardia delle palme attraverso la verifica sull’esecuzione delle misure prescritte nella presente determinazione, anche attraverso l’emanazione di atti per la loro attuazione al fine di tutelare la pubblica incolumità e il decoro urbano, per effetto del combinato disposto dell’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”.

I) Nella **zona cuscinetto** ed in quella indenne **vige l’obbligo che chiunque sospetti o accerti la comparsa dell’organismo nocivo deve darne immediata comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale** che dispone specifici accertamenti.

La mancata esecuzione delle misure fitosanitarie, ai sensi dell’art. 54, comma 23, del DLgs n. 214 del 19 agosto 2005, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000.

Le presente determinazione, a motivo dell’emergenza fitosanitaria, entra in vigore il giorno stesso della sua adozione e sarà pubblicata integralmente sul Sito internet e sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO  
Dott. Agr. Nicola Di Lisa



---

La presente copia composta da n. \_\_\_\_\_ pagine è conforme all'originale che è conservato presso questa Struttura.

Campobasso, 26 GEN. 2011



IL DIRIGENTE

*W*